



ORIGINALE
 COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.04/21

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO PEF RELATIVO ALLA TARIFFA PUNTUALE
SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2021.**

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 21,15 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale e dall'art. 73 del D.L n. 18 del 17 marzo 2020, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	-
2	GAZZANIGA PIETRO	X	-
3	BOVONE GIANLUIGI	X	-
4	NIBALE GIUSEPPE	X	-
5	FINCO ALAN FRANCESCO	X	-
6	SALVIA GIACOMO	X	-
7	COGO PAOLA	X	-
8	MASINI MARIA ANGELA	X	-
9	MADONIA TONINELLO UGO	X	-
10	PIZZO ELEONORA	X	-
11	SANTORO FRANCESCO	=	X
	TOTALE	10	1

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Delibera n. 04 del 25.03.2021 – seduta pubblica straordinaria di prima convocazione. Presenti Consiglieri n. 10 su n. 11 assegnati. Assenti sono i Sigg.ri Consiglieri ===== (maggioranza) e il Sig. Francesco SANTORO (minoranza). Essendo legale il numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g. che reca:

Punto in discussione all'ordine del giorno:

OGGETTO: Approvazione nuovo PEF relativo alla Tariffa puntuale sullo smaltimento dei R.S.U. – anno 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, precedentemente fissato al 31 gennaio dall'articolo 106 del Decreto Legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 30 comma 5, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, pubblicato nella GU 22 marzo 2021 n. 70, che ha concesso ai Comuni la facoltà di approvazione delle tariffe della TARI entro il 30 giugno 2021;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/03/2019;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le quali l'Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale;

VISTO il Piano Finanziario determinato per l'anno 2021 così come validato dal Consorzio di Bacino Alessandrino con Deliberazione n.11 del 10.03.2021, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA;

VISTA la Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha disposto quanto segue:

*"Art. 6.5 - **L'Autorità**, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente **approva**.*

Art. 6.6 - Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente".

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge sempre nella Deliberazione 443: *Art. 6.4 - Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti".*

RILEVATO che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF, ARERA all'art. 2.4 dispone che *"Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione".*

RILEVATO altresì che nella Deliberazione 57/2020/R/RIF ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *"Art. 2.3 - Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione".*

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/2020/D/Rif che all'articolo 2.1 dispone quanto segue: *"Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF; in particolare trasmettono:*

a) il PEF con la tabella elaborata, con riferimento al singolo ambito tariffario, sulla base dello schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR (Allegato 1);

b) la relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR;

c) la dichiarazione/i di veridicità del gestore predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR;

d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario".

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2021 al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità

con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata preliminarmente dall'Ufficio ragioneria e dall'Ufficio Segreteria Comunale, ed è stato espresso parere favorevole;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione espressa e votata per appello nominale ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18 del 17/03/2020, nei modi di legge, ed avente il seguente risultato:

Presenti: n. 10;

Votanti n. 10

Favorevoli: n. 10;

Contrari: n. 0;

Astenuti: n. 0;

DELIBERA

1. di adottare il Piano Economico Finanziario così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente Competente (Consorzio di Bacino Alessandrino) in data 10/03/2021 e acquisito da questo Comune in data 12/03/2021 (prot. N.1375), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato al fine della approvazione delle tariffe TARI 2021 che potrà avvenire entro il 30.06.2021 stante quanto determinato dal D.L. 41/2021, art. 30 comma 5°;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione separata, espressa e votata per appello nominale ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18 del 17/03/2020, nei modi di legge, ed avente il seguente risultato:

Presenti: n. 10;

Votanti n. 10

Favorevoli: n. 10;

Contrari: n. 0;

Astenuti: n. 0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.04/2021
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO PEF RELATIVO ALLA TARIFFA PUNTUALE
SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2021.**

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fugarolo 25.03.2021

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Valerii Stefano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 27.04.2021 al 12.05.2021

Frugarolo, li 27.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Valerii Stefano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Valerii Stefano

Questa deliberazione è divenuta **esecutiva** il giorno _____

Frugarolo, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Valerii Stefano